



Senato della Repubblica

Servizio per la Qualità
degli Atti normativi

XVIII legislatura

RELAZIONI ALLE CAMERE

annunciate nel periodo

SETTEMBRE 2018



INDICE

NOTA INTRODUTTIVA	5
PARTE PRIMA.....	6
PARTE SECONDA – TABELLE	8
Prima Sezione - Relazioni annunciate	8
Seconda Sezione - Nuove relazioni.....	21

A cura di Stefano Marci

Nota introduttiva

Con la presente pubblicazione, l'*Osservatorio sull'attuazione degli atti normativi* dà conto delle relazioni annunciate nel mese di settembre 2018, delle nuove relazioni previste da disposizioni legislative pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* nello stesso periodo, nonché delle modifiche o abrogazione di obblighi vigenti.

Ai fini del presente lavoro sono considerate solo le relazioni espressamente disciplinate da atti normativi, mentre non si tiene conto di relazioni introdotte da ordini del giorno delle Assemblee o delle Commissioni, da risoluzioni o anche da autonome decisioni del Governo.

Per ciò che attiene ai decreti-legge, gli adempimenti previsti sono censiti al momento della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione.

Le informazioni riportate sono desunte dall'Allegato B al resoconto dell'Assemblea e dalla banca dati del Senato relativa all'attività non legislativa e sono integrate con indicazioni relative al termine previsto per l'adempimento e all'eventuale periodicità dell'obbligo.

PARTE PRIMA

Nel periodo in esame, **non sono state introdotte nuove relazioni.**

La disposizione che prevede la trasmissione alle Camere della **relazione annuale sull'attività del Garante per la protezione dei dati personali** è stata modificata dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante "*Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)*", pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 205 del 4 settembre 2018.

La formulazione previgente dell'articolo 154, comma 1, lettera *m*), del Codice della *privacy*¹ prevedeva che il Garante predisponesse annualmente una relazione sull'attività svolta e sullo stato di attuazione del Codice stesso, che doveva essere trasmessa al Parlamento e al Governo **entro il 30 aprile** dell'anno successivo a quello di riferimento.

A seguito delle modifiche apportate con il suddetto decreto legislativo n. 101 del 2018, il comma 1 dell'articolo 154 del Codice prevede ora, alla lettera *e*), che il Garante trasmetta al Parlamento e al Governo, **entro il 31 maggio** dell'anno successivo a quello di riferimento, la relazione prevista dall'articolo 59 del nuovo regolamento europeo sulla protezione dei dati², ai sensi del quale ogni autorità di controllo elabora una relazione annuale sulla propria attività, in cui può figurare un elenco delle tipologie di violazioni notificate e di misure adottate nell'esercizio dei poteri correttivi previsti dall'articolo 58, paragrafo 2³. Tali

¹ Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante "*Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE*".

² Reg. (CE) 27/04/2016, n. 2016/679/UE Regolamento del Parlamento europeo relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati).

³ L'articolo 58, paragrafo 2, del regolamento, prevede che ogni autorità di controllo ha tutti i poteri correttivi seguenti:
a) rivolgere avvertimenti al titolare del trattamento o al responsabile del trattamento sul fatto che i trattamenti previsti

relazioni sono trasmesse al parlamento nazionale, al governo e alle altre autorità designate dal diritto dello Stato membro. Esse sono messe a disposizione del pubblico, della Commissione e del comitato.

L'ultima relazione annuale del Garante per la protezione dei dati personali risulta trasmessa alle Camere nel 2016 e concerne l'attività svolta nel 2015 (Doc. CXXXVI, n. 4, XVII legislatura, trasmesso il 6 luglio 2016).

possono verosimilmente violare le disposizioni del presente regolamento; b) rivolgere ammonimenti al titolare e del trattamento o al responsabile del trattamento ove i trattamenti abbiano violato le disposizioni del presente regolamento; c) ingiungere al titolare del trattamento o al responsabile del trattamento di soddisfare le richieste dell'interessato di esercitare i diritti loro derivanti dal presente regolamento; d) ingiungere al titolare del trattamento o al responsabile del trattamento di conformare i trattamenti alle disposizioni del presente regolamento, se del caso, in una determinata maniera ed entro un determinato termine; e) ingiungere al titolare del trattamento di comunicare all'interessato una violazione dei dati personali; f) imporre una limitazione provvisoria o definitiva al trattamento, incluso il divieto di trattamento; g) ordinare la rettifica, la cancellazione di dati personali o la limitazione del trattamento a norma degli articoli 16, 17 e 18 e la notificazione di tali misure ai destinatari cui sono stati comunicati i dati personali ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 2, e dell'articolo 19; h) revocare la certificazione o ingiungere all'organismo di certificazione di ritirare la certificazione rilasciata a norma degli articoli 42 e 43, oppure ingiungere all'organismo di certificazione di non rilasciare la certificazione se i requisiti per la certificazione non sono o non sono più soddisfatti; i) infliggere una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'articolo 83, in aggiunta alle misure di cui al presente paragrafo, o in luogo di tali misure, in funzione delle circostanze di ogni singolo caso; e j) ordinare la sospensione dei flussi di dati verso un destinatario in un paese terzo o un'organizzazione internazionale.

PARTE SECONDA – TABELLE

Prima Sezione - Relazioni annunciate

A. RELAZIONI GOVERNATIVE

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI E RELATIVI DIPARTIMENTI

DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	TERMINI E PERIODICITÀ
<u>Doc. CC, n. 1</u>	D.L. 78/2010 art. 14 co. 13-quater ⁴	Rendicontazione delle attività svolte dalla gestione commissariale per il piano di rientro del debito pregresso di Roma capitale <i>(anno 2017)</i>	06/09/2018 19/09/2018 n. 37 ⁵	1 ^a 5 ^a	Annuale
<u>Doc. XXX, n. 1</u>	D.P.R. 309/1990 art. 131 co. 1	Dati relativi allo stato delle tossicodipendenze in Italia <i>(anno 2017)</i>	14/09/2018 19/09/2018 n. 37 ⁶	1 ^a 2 ^a 12 ^a	Annuale 30 giugno

⁴ La disposizione istitutiva dell'obbligo prevede che il Commissario straordinario del Governo per la ricognizione della situazione economico-finanziaria del comune di Roma Capitale, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, invii annualmente una relazione al Parlamento e al Ministero dell'interno contenente la rendicontazione delle attività svolte all'interno della gestione commissariale e l'illustrazione dei criteri che hanno informato le procedure di selezione dei creditori da soddisfare.

⁵ Presentata dal Ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta.

⁶ Presentata dal Ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta.

DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	TERMINI E PERIODICITÀ
<u>Atto n. 73</u>	D. Lgs. 66/1999 art. 12 co. 1 ⁷	Relazione d'inchiesta relativa all'incidente aereo occorso all'aeromobile B737-400 marche HA-FAX, sull'aeroporto di Orio al Serio (BG), in data 5 agosto 2016	05/09/2018 19/09/2018 n. 37 ⁸	8 ^a	Eventuale
<u>Procedura d'infrazione n. 13/1</u>	L. 234/2012 art. 15 co. 2 ⁹	Relazione sulla procedura d'infrazione n.2018/2175, avviata ai sensi dell'articolo 258 del TFUE, concernente la non conformità alla direttiva 2005/36/CE, quale modificata dalla direttiva 2013/55/UE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali	28/08/2018 20/09/2018 n. 38 ¹⁰	2 ^a 14 ^a	Eventuale

⁷ La disposizione istitutiva dell'obbligo prevede che, per ciascuna inchiesta relativa ad un incidente, l'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo (ANSV), rediga una relazione contenente anche elementi utili ai fini della prevenzione, nonché eventuali raccomandazioni di sicurezza. Tale relazione è trasmessa alla Presidenza del Consiglio dei ministri per l'invio alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica entro dodici mesi dalla data dell'incidente, salva l'ipotesi in cui l'inchiesta, per la sua complessità, si protragga oltre tale termine.

⁸ Presentata dal Ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta.

⁹ L'articolo 15 della legge n. 234 del 2012, al comma 1, stabilisce che il Presidente del Consiglio dei ministri - o il Ministro per gli affari europei - comunichi alle Camere, contestualmente alla ricezione della relativa notifica da parte della Commissione europea, le decisioni assunte dalla stessa Commissione concernenti l'avvio di una procedura d'infrazione di cui agli articoli 258 e 260 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e che della comunicazione venga informato il Ministro con competenza prevalente, nonché ogni altro soggetto pubblico il cui comportamento sia messo in causa dal ricorso o dalla procedura d'infrazione di cui trattasi. Il comma 2 prevede che, entro venti giorni dalla comunicazione di cui al comma 1, il Ministro con competenza prevalente trasmetta alle Camere (e contestualmente al Presidente del Consiglio dei ministri o al Ministro per gli affari europei) una relazione che illustri le ragioni che hanno determinato l'inadempimento o la violazione contestati con la procedura d'infrazione, indicando altresì le attività svolte e le azioni che si intende assumere ai fini della positiva soluzione della procedura stessa.

¹⁰ Presentata dal Ministro per gli affari europei.

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	TERMINI E PERIODICITÀ
<u>Doc. CLXXXII, n. 2</u>	L. 374/1997 art. 9 co. 2 ¹¹	Attuazione della legge recante "Norme per la messa al bando delle mine antipersona" <i>(primo semestre 2018)</i>	06/08/2018 11/09/2018 n. 34	3 ^a 4 ^a 10 ^a	Semestrale
<u>Doc. CXLIX, n. 1</u>	L. 368/1989 art. 2 co. 1, lett. d)	Valutazioni del Consiglio generale degli italiani all'estero (CGIE) <i>(dati relativi al 2016 con proiezione triennale per il periodo 2017-2019)</i>	13/08/2018 11/09/2018 n. 34	3 ^a	Annuale
<u>Doc. LIII, n. 1</u>	D.L. 4/2007 art. 2 co. 2-bis	Situazione della missione umanitaria di stabilizzazione e ricostruzione in Iraq <i>(anno 2017)</i>	06/08/2018 11/09/2018 n. 34	3 ^a	Annuale
<u>Doc. CLXIV, n. 7</u>	L. 244/2007 art. 3 co. 68 ¹²	Stato della spesa ed efficacia nell'allocazione delle risorse nelle amministrazioni di competenza e sul grado di efficienza dell'azione amministrazione svolta <i>(anno 2017)</i>	06/08/2018 12/09/2018 n. 35	1 ^a 3 ^a 5 ^a	Annuale 15 giugno

¹¹ Il comma 2 dell'articolo 9 della legge 29 ottobre 1997, n. 374, recante "Norme per la messa al bando delle mine antipersona", prevede che la relazione sia presentata congiuntamente dai Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della difesa e dell'industria (ora sviluppo economico). In data 30 novembre 2010 il Ministero dello sviluppo economico ha comunicato, essendo cessate le attività di studio, sviluppo, nonché di produzione delle mine antipersona, di non avere più competenza sulla materia e pertanto di non avere alcun contributo da formulare per la predisposizione della relazione. A seguito di un'analoga comunicazione del Ministero della difesa del 28 marzo 2012, l'obbligo risulta superato per entrambe le richiamate amministrazioni, mentre continua ad essere adempiuto dal solo Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per quanto attiene ai profili di competenza di quest'ultimo.

¹² L'articolo 9, comma 1-ter, del decreto-legge n. 185 del 2008 ha previsto che, allo scopo di ottimizzare l'utilizzo delle risorse ed evitare la formazione di nuove situazioni debitorie, i Ministri avviino, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, un'attività di analisi e revisione delle procedure di spesa e dell'allocazione delle relative risorse in bilancio. I risultati delle analisi sono illustrati in appositi rapporti dei Ministri competenti, che costituiscono parte integrante delle relazioni sullo stato della spesa di cui all'articolo 3, comma 68, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, da inviare alle Camere e al Ministero dell'economia e delle finanze.

DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	TERMINI E PERIODICITÀ
<u>A.S. 803,</u> <u>parte I,</u> <u>volume VIII</u>	L. 125/2014 art. 14 co. 2 ¹³	Risultati conseguiti nelle politiche di cooperazione allo sviluppo ed utilizzo dei relativi stanziamenti. <i>(Dati relativi al 2017, allegata al Rendiconto generale dello Stato per l'esercizio finanziario 2017, conto consuntivo della spesa del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale)</i>	19/09/2018 19/09/2018 n. 37	5 ^a	Annuale 30 giugno

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	TERMINI E PERIODICITÀ
<u>Doc. CCXXIV,</u> <u>n. 1</u>	D. Lgs. 152/2006 art. 180 co. 1-bis ¹⁴	Aggiornamento del programma nazionale di prevenzione dei rifiuti <i>(dati aggiornati al 31 dicembre 2017)</i>	03/08/2018 11/09/2018 n. 34	13 ^a	Annuale

¹³ La disposizione prevede che al rendiconto generale dello Stato sia allegata una relazione, curata dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, contenente i dati e gli elementi informativi sull'utilizzo degli stanziamenti, distinti per ciascuno stato di previsione della spesa dei singoli dicasteri, destinati, anche in parte, al finanziamento di interventi a sostegno di politiche di cooperazione allo sviluppo, riferiti all'anno precedente, e l'illustrazione dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi e alle priorità indicati nel documento triennale di programmazione e di indirizzo della politica di cooperazione allo sviluppo, di cui all'articolo 12 della medesima legge n. 125 del 2014.

¹⁴ La disposizione istitutiva dell'obbligo, introdotta dall'articolo 1, comma 3-bis, del decreto-legge 25 gennaio 2012, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 28, prevede che la relazione sia presentata alle Camere, entro il 31 dicembre di ogni anno, a decorrere dal 2013. Il comma 1-bis dell'articolo 180 dispone che entro il 31 dicembre di ogni anno, a decorrere dal 2013, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare presenti alle Camere una relazione recante l'aggiornamento del programma nazionale di prevenzione dei rifiuti, adottato ai sensi del medesimo articolo 180, contenente anche l'indicazione dei risultati raggiunti e delle eventuali criticità registrate nel perseguimento degli obiettivi di prevenzione dei rifiuti.

DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	TERMINI E PERIODICITÀ
<u>Atto n. 71</u>	L. 70/1975 art. 30 co. quinto ¹⁵	Attività svolta, bilanci di previsione, di consuntivazione e consistenza degli organici dei seguenti Enti parco <i>(dati relativi all'anno 2017)</i> : Cilento e Vallo di Diano e Alburni, Gran Sasso e Monti della Laga, Majella, Circeo, Vesuvio, Appennino toscano-emiliano, Val Grande, Dolomiti Bellunesi, Foreste Casentinesi, Gran Paradiso, Appennino lucano - Val d'Agri - Lagonegrese, Abruzzo, Lazio e Molise, Cinque Terre, Sila, Monti Sibillini, Alta Murgia, Asinara, Arcipelago de la Maddalena, Gargano, Aspromonte e Pollino	03/08/2018 13/09/2018 n. 36	13 ^a	Annuale 31 luglio
<u>Procedura d'infrazione n. 15/1</u>	L. 234/2012 art. 15 co. 2 ¹⁶	Relazione sulla procedura d'infrazione n. 2017/2181, avviata ai sensi dell'articolo 258 del TFUE, concernente la non conformità alla direttiva 1991/271/CEE sul trattamento delle acque reflue urbane	09/08/2018 20/09/2018 n. 38	13 ^a 14 ^a	Eventuale

¹⁵ L'articolo 30, quinto comma, della legge 20 marzo 1975, n. 70, prevede che, entro il 31 luglio di ogni anno, ciascun Ministero trasmetta al Parlamento una relazione sull'attività svolta, sui bilanci di previsione e sulla consistenza degli organici degli enti pubblici non economici sottoposti alla propria vigilanza, con allegati i bilanci di previsione stessi e le relative piante organiche, nonché i conti consuntivi dell'esercizio precedente. L'articolo 9, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (legge quadro sulle aree protette), qualifica l'Ente parco come ente di diritto pubblico sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'ambiente (ora dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare) ed esplicita (comma 13) che agli Enti parco si applicano le disposizioni di cui alla citata legge 20 marzo 1975, n. 70.

¹⁶ Si veda la nota n. 9.

DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	TERMINI E PERIODICITÀ
<u>Procedura d'infrazione n. 16/1</u>	L. 234/2012 art. 15 co. 2 ¹⁷	Relazione sulla procedura d'infrazione n. 2018/0190, avviata ai sensi dell'articolo 258 del TFUE, concernente il mancato recepimento della direttiva (UE) 2017/2096 della Commissione, del 15 novembre 2017, recante modifica dell'allegato II della direttiva 2000/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai veicoli fuori uso	17/09/2018 20/09/2018 n. 38	13 ^a 14 ^a	Eventuale
<u>Procedura d'infrazione n. 5/1</u>	L. 234/2012 art. 15 co. 2 ¹⁸	Relazione sulla procedura d'infrazione n. 2018/2021 avviata ai sensi dell'articolo 258 del TFUE, concernente la mancata attuazione della direttiva 2011/70/EURATOM che istituisce un quadro comunitario per la gestione responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi	02/08/2018 20/09/2018 n. 38	10 ^a 13 ^a 14 ^a	Eventuale

¹⁷ Si veda la nota n. 9.

¹⁸ Si veda la nota n. 9.

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	TERMINI E PERIODICITÀ
<u>Atto n. 63</u>	L. 70/1975 art. 30 co. quinto ¹⁹	Attività svolta, bilancio di previsione, pianta organica e conto consuntivo dell'Accademia nazionale dei Lincei <i>(anno 2017)</i>	07/08/2018 11/09/2018 n. 34	7 ^a	Annuale 31 luglio

MINISTERO DELLA DIFESA

DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	TERMINI E PERIODICITÀ
<u>Atto n. 66</u>	L. 70/1975 art. 30 co. quinto ²⁰	Attività svolta, bilancio di previsione e consistenza dell'organico della Lega navale italiana (LNI) <i>(anno 2017)</i>	11/09/2018 12/09/2018 n. 35	4 ^a	Annuale 31 luglio
<u>Atto n. 67</u>	L. 70/1975 art. 30 co. quinto ²¹	Attività svolta, bilancio di previsione e consistenza dell'organico dell'Unione italiana tiro a segno -UITS <i>(anno 2017)</i>	11/09/2018 12/09/2018 n. 35	4 ^a	Annuale 31 luglio
<u>Atto n. 68</u>	L. 70/1975 art. 30 co. quinto ²²	Attività svolta, bilancio di previsione e consistenza dell'organico dell'Opera nazionale per i figli degli aviatori - ONFA <i>(anno 2017)</i>	11/09/2018 12/09/2018 n. 35	4 ^a	Annuale 31 luglio

¹⁹ L'articolo 30, quinto comma, della legge 20 marzo 1975, n. 70, prevede che entro il 31 luglio di ogni anno, ciascun Ministero trasmetta al Parlamento una relazione sull'attività svolta, sui bilanci di previsione e sulla consistenza degli organici degli enti pubblici non economici sottoposti alla propria vigilanza, con allegati i bilanci di previsione stessi e le relative piante organiche e i conti consuntivi dell'esercizio precedente.

²⁰ Si veda la nota n. 19.

²¹ Si veda la nota n. 19.

²² Si veda la nota n. 19.

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	TERMINI E PERIODICITÀ
<u>Doc. CLXIV,</u> <u>n. 8</u>	L. 244/2007 art. 3 co. 68 ²³	Stato della spesa ed efficacia nell'allocazione delle risorse e grado di efficienza dell'azione amministrativa svolta (anno 2017)	09/08/2018 12/09/2018 n. 35	1 ^a 5 ^a 6 ^a	Annuale 15 giugno
<u>A.S. 803,</u> <u>parte I,</u> <u>volume IV,</u> <u>tomo I</u>	L. 432/1993 art. 2 co. 3 ²⁴	Amministrazione del Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato	19/09/2018 19/09/2018 n. 37	5 ^a	Annuale 30 giugno

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	TERMINI E PERIODICITÀ
<u>Doc. CCVII,</u> <u>n. 1</u>	L. 67/2014 art. 7 co. 2 ²⁵	Stato di attuazione delle disposizioni in materia di messa alla prova dell'imputato (dati aggiornati al 31 maggio 2018)	04/09/2018 11/09/2018 n. 34	2 ^a	Annuale 31 maggio

²³ L'articolo 9, comma 1-ter, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, ha previsto che, allo scopo di ottimizzare l'utilizzo delle risorse ed evitare la formazione di nuove situazioni debitorie, i Ministri avviano, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, un'attività di analisi e revisione delle procedure di spesa e dell'allocazione delle relative risorse in bilancio. I risultati delle analisi sono illustrati in appositi rapporti dei Ministri competenti, che costituiscono parte integrante delle relazioni sullo stato della spesa di cui all'articolo 3, comma 68, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, da inviare alle Camere e al Ministero dell'economia e delle finanze.

²⁴ La disposizione istitutiva dell'obbligo prevede che il Ministro del tesoro presenti annualmente al Parlamento, in allegato al conto consuntivo, una relazione sull'amministrazione del Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato. L'articolo 44, comma 3, del d.P.R. 398/2003 dispone che il Ministro dell'economia e delle finanze presenti annualmente al Parlamento, in allegato al conto consuntivo, una relazione sull'amministrazione del Fondo suddetto istituito presso la Banca d'Italia.

²⁵ L'articolo 7, comma 2, della legge 28 aprile 2014, n. 67, prevede che il Ministro della giustizia riferisca alle competenti Commissioni parlamentari, entro il 31 maggio di ciascun anno, in merito all'attuazione delle disposizioni in materia di messa alla prova dell'imputato.

DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	TERMINI E PERIODICITÀ
<u>Doc. XCV, n. 1</u>	D.L. 98/2011 art. 37 co. 16 ²⁶	Stato delle spese di giustizia <i>(dati relativi al secondo semestre 2017 e al primo semestre 2018)</i>	04/09/2018 11/09/2018 n. 34	2 ^a	Annuale 30 giugno
<u>Atto n. 69</u>	L. 70/1975 art. 30 co. quinto ²⁷	Attività svolta, bilancio di previsione e consistenza dell'organico della Cassa mutua nazionale tra i cancellieri e i segretari giudiziari, con i relativi allegati <i>(anno 2017)</i>	04/09/2018 12/09/2018 n. 35	2 ^a 11 ^a	Annuale 31 luglio
<u>Doc. CLIV, n. 1</u>	D. Lgs. 159/2011 art. 49 co. 1	Consistenza, destinazione e utilizzo dei beni sequestrati e confiscati e stato del procedimento per il sequestro o la confisca <i>(dati aggiornati al mese di dicembre 2017)</i>	05/09/2018 12/09/2018 n. 35 ²⁸	2 ^a	Semestrale
<u>Doc. CLXIV, n. 9</u>	L. 244/2007 art. 3 co. 68 ²⁹	Stato della spesa ed efficacia nell'allocazione delle risorse e grado di efficienza dell'azione amministrativa svolta <i>(anno 2017)</i>	04/09/2018 12/09/2018 n. 35	1 ^a 2 ^a 5 ^a	Annuale 15 giugno

²⁶ La disposizione istitutiva dell'obbligo prevede che, a decorrere dall'anno 2012, il Ministro della giustizia presenti alle Camere, entro il mese di giugno, una relazione sullo stato delle spese di giustizia, che comprenda anche un monitoraggio delle spese relative al semestre precedente.

²⁷ L'articolo 30, quinto comma, della legge 20 marzo 1975, n. 70, prevede che, entro il 31 luglio di ogni anno, ciascun Ministero trasmetta al Parlamento una relazione sull'attività svolta, sui bilanci di previsione e sulla consistenza degli organici degli enti pubblici non economici sottoposti alla propria vigilanza, con allegati i bilanci di previsione stessi e le relative piante organiche, nonché i conti consuntivi dell'esercizio precedente.

²⁸ Presentata dal Ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta.

²⁹ L'articolo 9, comma 1-ter, del decreto-legge n. 185 del 2008 ha previsto che, allo scopo di ottimizzare l'utilizzo delle risorse ed evitare la formazione di nuove situazioni debitorie, i Ministri avviano, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, un'attività di analisi e revisione delle procedure di spesa e dell'allocazione delle relative risorse in bilancio. I risultati delle analisi sono illustrati in appositi rapporti dei Ministri competenti, che costituiscono parte integrante delle relazioni sullo stato della spesa di cui all'articolo 3, comma 68, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, da inviare alle Camere e al Ministero dell'economia e delle finanze.

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	TERMINI E PERIODICITÀ
<u>Doc. LXXI,</u> <u>n. 1</u>	L. 194/1998 art. 1 co. 4	Andamento del processo di liberalizzazione e di privatizzazione del trasporto aereo <i>(secondo semestre 2017)</i>	07/08/2018 19/09/2018 n. 37	8 ^a	Semestrale 30 giugno e 31 dicembre

MINISTERO DELL'INTERNO

DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	TERMINI E PERIODICITÀ
<u>Doc. LI,</u> <u>n. 1</u>	D.L. 119/2014 art. 6 co. 2-bis ³⁰	Funzionamento del sistema di accoglienza predisposto al fine di fronteggiare le esigenze straordinarie connesse all'eccezionale afflusso di stranieri sul territorio nazionale <i>(anno 2017)</i>	14/08/2018 11/09/2018 n. 34	1 ^a	Annuale 30 giugno

³⁰ La disposizione citata prevede che entro il 30 giugno di ogni anno, il Ministro dell'interno, coordinandosi con il Ministero dell'economia e delle finanze, presenti alle Camere una relazione in merito al funzionamento del sistema di accoglienza predisposto al fine di fronteggiare le esigenze straordinarie connesse all'eccezionale afflusso di stranieri sul territorio nazionale. La relazione deve contenere dati relativi al numero delle strutture, alla loro ubicazione e alle caratteristiche di ciascuna, nonché alle modalità di autorizzazione, all'entità e all'utilizzo effettivo delle risorse finanziarie erogate e alle modalità della ricezione degli stessi. Il decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142 (Attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonché della direttiva 2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale), all'articolo 20, comma 4, ha stabilito che nell'ambito della relazione in questione si dia atto degli esiti delle attività di controllo e monitoraggio, di cui ai commi 1 e 2 del medesimo articolo 20. Tali attività hanno ad oggetto la qualità dei servizi erogati e il rispetto dei livelli di assistenza e accoglienza fissati con i decreti ministeriali di cui all'articolo 21, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e di cui agli articoli 12 e 14, comma 2, dello stesso decreto legislativo n. 142, con particolare riguardo ai servizi destinati alle categorie vulnerabili e ai minori, nonché le modalità di affidamento dei servizi di accoglienza a soggetti attuatori da parte degli enti locali che partecipano alla ripartizione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1-septies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39.

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	TERMINI E PERIODICITÀ
<u>Atto n. 70</u>	L. 70/1975 art. 30 co. quinto ³¹	Attività svolta, bilancio di previsione e consistenza degli organici dell'Istituto nazionale previdenza sociale - INPS e dell'Istituto nazionale assicurazione contro gli infortuni sul lavoro - INAIL <i>(anno 2018)</i>	06/08/2018 13/09/2018 n. 36	11 ^a	Annuale 31 luglio
<u>Doc. CLXIII, n. 1</u>	L. 285/1997 art. 10 co. 1	Stato di attuazione delle disposizioni recate dalla legge per la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza <i>(anno 2016)</i>	18/09/2018 25/09/2018 n. 39	1 ^a 11 ^a	Annuale 30 settembre

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO

DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	TERMINI E PERIODICITÀ
<u>Doc. CLXXVII, n. 1</u>	L. 157/1992 art. 33 co. 2	Rapporti informativi delle regioni, in merito a vigilanza e repressione degli illeciti in materia venatoria (trasmessi dalle province autonome di Trento e di Bolzano e dalle regioni Liguria, Piemonte, Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Toscana, Lazio, Campania, Basilicata, Puglia, Sicilia e Sardegna) <i>(anno 2015)</i>	09/08/2018 19/09/2018 n. 37	9 ^a	Annuale 31 ottobre

³¹ L'articolo 30, quinto comma, della legge 20 marzo 1975, n. 70, prevede che, entro il 31 luglio di ogni anno, ciascun Ministero trasmetta al Parlamento una relazione sull'attività svolta, sui bilanci di previsione e sulla consistenza degli organici degli enti pubblici non economici sottoposti alla propria vigilanza, con allegati i bilanci di previsione stessi e le relative piante organiche, nonché i conti consuntivi dell'esercizio precedente.

MINISTERO DELLA SALUTE

DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	TERMINI E PERIODICITÀ
<u>Doc. XCVII, n. 1</u>	L. 135/1990 art. 8 co. 3	Stato di attuazione delle strategie attivate per fronteggiare l'infezione da HIV (anno 2017)	12/09/2018 20/09/2018 n. 38	12 ^a	Annuale

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	TERMINI E PERIODICITÀ
<u>Atto n. 81</u>	D.M. 26/2011 art. 9 co. 1 ³²	Stato di avanzamento degli interventi per alloggi e residenze per studenti universitari oggetto di cofinanziamento (anno 2017)	09/08/2018 20/09/2018 n. 38 ³³	7 ^a	Annuale 31 gennaio

³² Il decreto richiamato disciplina, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 14 novembre 2000, n. 338, le procedure e le modalità per la presentazione dei progetti e per l'erogazione dei finanziamenti relativi agli interventi per alloggi e residenze per studenti universitari, da cofinanziare con i fondi previsti dallo stesso articolo 1, commi 1 e 2, e dall'articolo 144, comma 18, della legge 23 dicembre 2000, n. 388. L'articolo 9 del decreto stesso prevede che la Commissione che provvede all'istruttoria dei progetti per la realizzazione degli interventi, di cui all'articolo 1, comma 5, della suddetta legge n. 338 del 2000, istituita presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, rediga annualmente una relazione sullo stato di avanzamento degli interventi di cofinanziamento, da inviarsi entro il 31 gennaio di ogni anno al Parlamento e alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

³³ Trasmessa dal Ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta.

B. RELAZIONI NON GOVERNATIVE

REGIONI E PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO

SOGGETTO	DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	TERMINI E PERIODICITÀ
Regione Piemonte	<u>Atto n. 72</u>	L. 289/2002 art. 52 co. 4, lett. c) ³⁴	Attuazione degli adempimenti in materia di accesso alle prestazioni diagnostiche e terapeutiche e di indirizzi applicativi sulle liste di attesa (anno 2017)	09/08/2018 19/09/2018 n. 37	12 ^a	Annuale

³⁴ La disposizione istitutiva dell'obbligo prevede che annualmente le regioni predispongano una relazione, da inviare al Parlamento, circa l'attuazione degli adempimenti e i risultati raggiunti in materia di accesso alle prestazioni diagnostiche e terapeutiche e agli indirizzi applicativi sulle liste di attesa.

Seconda Sezione - Nuove relazioni

Nel periodo in esame non risultano nuove relazioni.

SERVIZIO PER LA QUALITÀ DEGLI ATTI NORMATIVI
OSSERVATORIO SULL'ATTUAZIONE DEGLI ATTI NORMATIVI
SEGRETERIA: tel. 06/6706-3437

La documentazione del Servizio per la qualità degli atti normativi è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Il Senato della Repubblica declina ogni responsabilità per la sua eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.